

Chiarimenti relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento della fornitura di hardware e software e messa in esercizio della sala server, della relativa *control room* e dei connessi servizi di conduzione operativa presso la Corte costituzionale, per una durata di (36) trentasei mesi ed eventuale opzione di rinnovo per ulteriori (12) dodici mesi - Importo massimo presunto soggetto a ribasso: € 1.400.000,00 (Iva 22% esclusa) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.280,00 (Iva 22% esclusa) – Importo netto complessivo: € 1.402.280,00 - CIG 879904841D.

- 1) Confermate che gli allegati f-g-h non andranno allegati nelle tre Buste oggetto di presentazioni di gara?

Risposta:

Gli allegati f (DUVRI), g (Envision) e h (schema di contratto) non devono essere inseriti nella documentazione della Busta amministrativa, Né tantomeno di quella dell'offerta tecnica e di quella economica. La presentazione dell'offerta corrisponde alla piena accettazione degli atti di gara inviati.

- 2) La Garanzia provvisoria dovrà prevedere anche essa come quella definitiva, un importo non inferiore al 10% del prezzo finale?

Risposta:

Ai sensi del primo comma dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia provvisoria dovrà essere pari al 2% del prezzo indicato come base d'asta, fatte salve le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

- 3) Quale software deve utilizzato per la copia in cloud attraverso SPC-1?

Risposta:

Trattandosi di sincronizzazione di macchine virtuali, le stesse, sia per la componente fisica che per quella in cloud, potrà essere utilizzato il SW di virtualizzazione VMWare previsto in fornitura.

- 4) La coppia di firewall prevista in capitolato viene utilizzata per il collegamento delle due sedi di Piazza del Quirinale e Piazza XXIV Maggio e quindi per i soli backup o è prevista una distribuzione di utenza tra le due sedi?

Risposta:

La coppia di firewall servirà a separare e proteggere unicamente la sala server ubicata nella sede di P.zza del Quirinale, trattasi di coppia per garantire la ridondanza fisica dei dispositivi; i firewall servono a garantire la sicurezza dei server nei confronti della rete LAN.

- 5) Che tipo di connettività è prevista per gli switch Top of the Rack ed il centro stella?

Risposta:

La connettività verso il centro stella è possibile fino a 10 Gbps a seconda dell'apparato switch proposto, previsto in fornitura.

- 6) Si chiede conferma che si possa offrire HW di qualsiasi produttore?

Risposta:

Si conferma che non sussiste nessun divieto nei confronti di nessun produttore, ferma restando la necessità di assicurare i massimi livelli di affidabilità e sicurezza informatica dell'HW e del SW.



- 7) Si chiede conferma che le certificazioni **Cisco Premier Certified Partner** oppure **Cisco Gold Certified Partner, Wmware Partner Network Level Principal o Advanced** possano essere assicurate con l'avvalimento o cumulativamente da un R.T.I.?

Risposta:

*La domanda è complessa e richiede pertanto una risposta articolata. Le certificazioni tecniche richieste talvolta sono infatti indicate in altre procedure di gara come requisiti di idoneità professionale con tutto ciò che (restrittivamente) ne consegue in termini di loro possesso. Nel capitolato speciale d'appalto della presente gara, queste certificazioni sono state inserite nella voce **Requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** invece che **Requisiti generali e di idoneità professionale**: scelta che esprime il chiaro favore della stazione appaltante per la più ampia partecipazione possibile.*

Ciononostante, tale scelta redazionale non può mutare la natura giuridica delle menzionate certificazioni, in quanto è interesse imprescindibile della stazione appaltante che la prestazione venga resa da un soggetto titolare di detta certificazione (vedremo dopo se in proprio o anche in avvalimento).

Pertanto, si può, senza dubbio, sostenere che in caso di partecipazione in R.T.I. le certificazioni in argomento devono essere possedute da tutti i componenti, a maggior ragione in considerazione della necessaria espressa orizzontalità del Raggruppamento. Dunque la partecipazione di un R.T.I. in cui uno o più componenti non abbiano le certificazioni, in proprio o in avvalimento, comporta l'immediata esclusione dalla procedura, in analogia con quanto avviene per la certificazione di qualità ISO 9001.

Con riferimento alla questione se queste certificazioni possano essere oggetto di avvalimento, questa amministrazione ritiene doveroso precisare che se le menzionate certificazioni fossero ritenute requisiti di idoneità professionale, tale facoltà non sarebbe consentita ai sensi dell'art. 83, 1° comma, del Codice dei contratti pubblici. Se invece sono da ritenere come requisiti di capacità tecnica, come indicato nel capitolato, l'avvalimento è permesso, purché sia dimostrata la concreta messa a disposizione all'impresa dei mezzi necessari per il soddisfacimento del requisito.

Non è possibile essere più assertivi perché le valutazioni dello scrivente potrebbero non essere condivise dalla commissione giudicatrice e/o dall'autorità giurisdizionale in caso di contenzioso. È dunque sostanzialmente onere dell'operatore economico fare le necessarie valutazioni legali sulla natura giuridica delle menzionate certificazioni, valutando se queste sono espressive di una capacità tecnica (e dunque possono essere oggetto di avvalimento) o di una idoneità soggettiva (e pertanto non possono essere oggetto di avvalimento), fermo restando, si ribadisce che il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti di un R.T.I..

- 8) Il documento di invito a partecipare all'offerta recita che la consegna delle buste deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 08 luglio 2021, ma l'8 luglio risulta essere un giovedì. Si conferma che la presentazione delle buste deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 08 luglio 2021?

Risposta:

Sì, confermiamo che si tratta di un mero refuso. La consegna va effettuata entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 8 luglio 2021.

- 9) Si chiede conferma se le risorse professionali messe a disposizione dall'operatore devono essere dipendenti della stessa o possono essere erogati da intermediari di manodopera?

Risposta:

Si conferma che il personale preposto al presidio deve essere alle dirette dipendenze del soggetto (singolo operatore o RTI) partecipante alla procedura, senza dunque possibilità di ricorrere a intermediari di manodopera e, come indicato espressamente nel capitolato speciale, al subappalto.



10) Si chiede di poterci inviare l'allegata documentazione in formato word per meglio agevolare la compilazione dell'offerta.

Risposta:

Si è provveduto ad inviare in formato word l'intera documentazione di gara a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare.

11) Si chiede conferma dell'importo sulla quale calcolare la fidejussione. Si chiede inoltre di sapere come comportarsi nel caso in cui la documentazione richiesta non sia pronta nei termini da voi indicati ovvero giovedì 8 luglio, cioè nel caso in cui l'emittente della fidejussione tardi, senza colpa dell'operatore, il suo rilascio.

Risposta:

L'importo sulla quale calcolare la fidejussione è la base d'asta totale, compresi gli oneri di sicurezza, dunque 1.402.280,00 euro. Nel caso in cui la polizza non sia resa disponibile in tempo utile per la presentazione dell'offerta, sarà ritenuto sufficiente una dichiarazione in sede di documentazione amministrativa nella quale si dichiara di averla richiesta in tempo utile (possibilmente allegando la richiesta) e di impegnarsi a consegnarla in occasione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte come mera integrazione della documentazione amministrativa. La stazione appaltante si impegna sin d'ora di considerare questo eventuale adempimento come soccorso istruttorio.

12) In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede di confermare che con il termine "ultimo triennio" si intende il triennio 2018-2020.

Risposta:

Si conferma che il triennio è il 2018-2020.

13) Relativamente al criterio di valutazione tecnica Skill del personale – Certificazioni, si chiede di confermare che il punteggio sarà assegnato nel caso in cui le risorse proposte sistemisti addetti alle infrastrutture siano in possesso delle certificazioni richieste alla pag. 11.

Risposta:

L'attribuzione del punteggio della voce Skill – certificazioni sarà determinata concretamente dalla commissione giudicatrice, anche sulla base del confronto comparativo delle offerte pervenute, ma, senza dubbio, le certificazioni indicate a pagina 11 avranno un peso prevalente, in quanto ritenute preferenziali.

14) Si chiede di confermare che in relazione alla tipologia di prestazioni richieste per la fornitura (c.d. natura intellettuale), conformemente a quanto previsto all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'offerente non debba indicare il costo della manodopera.


Risposta:

Si conferma l'obbligo di indicare il costo della manodopera. Tale adempimento ha la duplice finalità di agevolare le attività di verifica dell'anomalia dell'offerta da parte della stazione appaltante e di sottolineare agli operatori economici la necessità di calcolare correttamente il costo complessivo del presidio.

15) In merito alla gestione stampanti, si chiede di confermare che non sia prevista, nell'ambito del presente procedimento, la gestione dei consumabili e la manutenzione delle stampanti stesse.

Risposta:

Si conferma che i materiali consumabili per le stampanti sono da ritenere esclusi.



- 16) Visto il disposto dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che non integra subappalto l'affidamento di attività/prestazioni, anche non aventi natura accessoria e non rese nei confronti dei soggetti affidatari, da parte di un Operatore Economico concorrente ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della presente procedura selettiva.

Risposta:

Si conferma che la disposizione citata non consente l'esecuzione della prestazione di manodopera dei 4 sistemisti, in quanto i contratti di cooperazione di servizio e/o fornitura sono, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, fanno riferimento a contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività di impresa. I terzi contraenti dunque non eseguono, meglio non possono eseguire, una parte della prestazione oggetto dell'appalto, come invece si richiede di potere fare.

- 17) Si chiede se vi sono particolari vincoli di partecipazione nel caso in cui due partecipanti, esplicitamente invitate, costituiscano un RTI tra loro per procedere alla risposta di tale capitolato speciale.

Risposta:

Nulla osta alla costituzione in RTI tra due o più società invitate, purché almeno una di essa sia la mandataria.


- 18) In considerazione della complessità dei sistemi richiesti dalla soluzione tecnica, (emersi anche a seguito del sopralluogo tecnico), che sarà composta da elementi di computing, di sicurezza, di networking, PDL e stampanti, che necessitano una conferma circa la fattibilità tecnico/economica dai diversi vendors, si richiede una proroga di almeno n° 20 giorni dalla data presentazione offerta (giovedì 08.07.c.a.)

Risposta:

La risposta è negativa. Sono in caso di gara deserta, l'amministrazione prenderà in considerazione l'ipotesi di prorogare i termini.

- 19) In riferimento alla risposta al quesito 7 fornito da codesta Amministrazione si rappresenta quanto segue. Si consideri che nell'eventualità in cui l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i requisiti di partecipazione esposti nei documenti di gara devono essere posseduti complessivamente dall'offerente.

Ciò anche in considerazione del fatto che dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14, del D.lgs. 50/2016, trova ancora applicazione la regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall'articolo 92, del DPR n. 207/2010 e in particolare: "per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento"(comma 2) e "per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente"(comma 3).



Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di confermare che non possano trovare applicazione le considerazioni esposte nella citata risposta n. 7, ma piuttosto trovi applicazione quanto previsto all'art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero che la mandataria debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, fermo restando il possesso di detti requisiti dal RTI nel suo complesso.

Risposta:

Si conferma quanto indicato nella risposta al chiarimento 7.

Al riguardo, si osserva che quanto scritto nel chiarimento è corretto. E difatti un eventuale RTI potrebbe dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei punti 1), 2) e 3), ma non per le certificazioni e i requisiti tecnico-professionali del punto 4.

*Al riguardo, nella delibera n. 1082/2020 dell'ANAC, relativa ad una istanza di precontenzioso, l'Autorità ha chiarito inequivocabilmente che **"Nel caso in cui i raggruppamenti ammessi alla gara devono necessariamente essere di tipo orizzontale, non sussistendo alcuna suddivisione fra prestazione principale e prestazioni secondarie, la dimostrazione "cumulativa" del requisito soggettivo della certificazione di qualità (ISO 9001) deve essere intesa necessariamente nel senso che essa va verificata in capo a tutti i componenti del raggruppamento, poiché la stazione appaltante deve avere adeguate garanzie in ordine alla corretta esecuzione dell'appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto"**.*

Il Capitolato speciale d'appalto chiaramente distingue i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 da quelli di cui al punto 4 che includono tutte quelle certificazioni che sono state ritenute espressive di garanzia generale e tecnica di corretta esecuzione dell'appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto. Non è dunque un caso che le certificazioni di qualità generale e tecniche siano state incluse nel medesimo punto, avendo tutte la medesima ratio garantistica.

*Peraltro, si osserva che subito dopo avere dichiarato che il mancato possesso dei requisiti indicati comporta l'esclusione dalla procedura, il capitolato prosegue chiarendo che **"Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3), trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice. Qualora il concorrente abbia costituito o iniziato la propria attività da meno di 3 (tre) anni, le capacità di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere riferite proporzionalmente agli anni di effettiva operatività dell'impresa medesima"**. Nulla invece dice per la eventuale ipotesi in cui l'operatore non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 4, poiché questi sono, come detto, certificazioni di qualità, generale e tecnica, ritenute imprescindibili. In definitiva, il mancato possesso delle certificazioni di cui al punto 4 comporta l'automatica esclusione, in quanto si presume che il soggetto non sia idoneo a garantire la corretta esecuzione delle delicate prestazioni oggetto dell'appalto.*

Pertanto, didascalicamente si riassume che:

- **non è ammessa** la partecipazione di un operatore economico singolo privo dei requisiti di cui al punto 4;
- **non è ammessa** la partecipazione di un RTI in cui uno dei suoi componenti sia privo dei requisiti di cui al punto 4;
- **è ammessa** la partecipazione di un operatore economico singolo privo dei requisiti di cui al punto 4, nel caso in cui abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, purché **"l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (Cons. stato, V, 17 maggio 2028, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852)"**;
- **è ammessa** la partecipazione in RTI, anche con l'ausiliaria, dell'operatore privo dei requisiti di cui al punto 4, nel caso in cui abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, alle medesime condizioni sopra indicate.



20) Si chiede di specificare che tipologia di dati (personali, sensibili, giudiziari e no) sono oggetto di trattamento da parte del fornitore, per i servizi richiesti.

Risposta:

Tutti i dati, senza esclusioni di categoria o grado di protezione.

21) In riferimento alla seguente dicitura relativa alle licenze sw dei prodotti Cisco di sicurezza "la gestione e l'eventuale rinnovo di tutte le relative licenze sono a cura e a carico del Fornitore", si chiede di specificare quantitativo, durata ed attuale scadenza delle licenze SW Cisco già sottoscritte, e se sono attualmente intestate alla CC appaltante.

Risposta:

Sui sistemi Cisco, occorre distinguere due aspetti: apparati e licenze.

21.1) Gli apparati. Sono coperti da contratto di assistenza, per cui l'hw della LAN è fuori dal capitolato.

21.2) Le licenze. Sono relative a tre sistemi, come chiarito nel Capitolato: DNA CENTER; ISE; STEALTHWATCH. Le licenze sono state acquistate nel 2019 e sono intestate alla Corte; hanno validità triennale e scadranno nel 2022. Il rinnovo fino per tutta la durata dell'appalto sarà a carico del fornitore.

A questo pacchetto andrà aggiunto il prodotto Cisco Umbrella, per la necessaria integrazione con la LAN, di cui al momento non si dispone di licenza e che sarà ugualmente a carico del fornitore.

Chiaramente le licenze saranno gestite dallo stesso fornitore, al quale, infatti, sono richieste la conoscenza e le relative capacità professionali di uso di tali sistemi.

22) In riferimento alla seguente frase "... dovrà essere installata e mantenuta per l'intera durata dell'affidamento, a cura del fornitore, una licenza del prodotto Cisco Umbrella" (paragrafo 2.7 / Gestione degli apparati di rete). Si ipotizza che le licenze del SW Umbrella sono fornite dalla stazione Appaltante, così come gli eventuali rinnovi. È corretta questa interpretazione?

Risposta:

La risposta è compresa nel precedente quesito 21.

23) Con riferimento alla Tabella FW, si chiede di specificare a quali due prodotti si faccia riferimento: marca, modello, se in H/A *active/passive* o no, funzionalità configurate ed eventuali licenze già presenti o se devono essere fornite ex-novo. Si chiedono altresì quali funzionalità e valori di throughput sono richiesti per essi. Indicare ulteriori eventuali requisiti utili al dimensionamento dei tali apparati.

Risposta:

Non vi sono richieste particolari in merito a marche o modelli specifici. Le performance degli apparati devono essere coerenti con l'infrastruttura hardware fornita. Il requisito minimo richiesto in termini di throughput è di 1GB/s in modalità Firewall.


24) Si chiede quantità e tipologia di connettività VPN gateway (site2site) previste, IPSec o private (e.s MPLS) e quale apparato dovrebbe fungere da terminatore VPN lato Datacenter della Corte Costituzionale.

Risposta:

Non è richiesto un servizio di VPN gateway, che è già affidato ad altro fornitore nell'ambito del contratto SPC Connettività.

25) Si chiede quantità e tipologia di connettività VPN Client (client2site) previste, se TLS/SSL od IPSEC e quale apparato dovrebbe fungere da terminatore VPN Client lato Datacenter della Corte Costituzionale.

Risposta:



Non è richiesto un servizio di VPN gateway, che è già affidato ad altro fornitore nell'ambito del contratto SPC Connettività.

- 26) In riferimento alle circa 500 pdl citate, si chiede di indicare la distribuzione approssimativa per Sistema Operativo presente, e se esistono server o PDL con sistemi operativi già dichiarati obsoleti (es: Windows XP).

Risposta:

Al 98% i sistemi operativi sono aggiornati a WINDOWS 10 e applicativi relativi. Eventuali sistemi obsoleti saranno sostituiti a cura della Corte costituzionale.

- 27) In riferimento alla frase "gestire il sistema di antivirus" (paragrafo 2.5 / Specifiche dei servizi da erogare), non essendo previste forniture di SW AV PDL, si chiede a quale sistema si faccia riferimento, se fornito dall'ente appaltante o meno. Nel caso fosse preesistente, si chiede di fornire indicazioni circa le licenze acquisite e se la copertura riguarda le PDL.

Risposta:

Sulle PDL si tratterà di gestire il DEFENDER MICROSOFT, le cui licenze sono a carico della Corte costituzionale.

- 28) In riferimento alla frase "gestire il sistema di antivirus" (paragrafo 2.5 / Specifiche dei servizi da erogare), non essendo previste forniture di SW AV Server, si chiede a quale sistema si faccia riferimento, se fornito dall'ente appaltante o meno. Nel caso fosse preesistente, si chiede di fornire indicazioni circa le licenze acquisite e se la copertura riguarda i server.

Risposta:

Fermo restando che, come da Capitolato, andrà garantita "l'installazione di apparati di sicurezza", si specifica che non sono previste licenze a carico del fornitore.

- 29) In riferimento alla richiesta degli accessi e più in generale al monitoraggio degli eventi di sicurezza, si chiede se sia disponibile una piattaforma HW/SW centralizzata per il mantenimento dei log dei server e/o delle PDL e/o degli apparati di networking.

Risposta:

Allo stato la piattaforma hw/sw cui si fa riferimento non c'è, va costruita insieme alla nuova infrastruttura. Resta fermo che gli eventuali accessi e il monitoraggio degli eventi di sicurezza sono garantiti dall'infrastruttura Microsoft Active Directory, in esercizio presso la Corte.

- 30) Si chiede cosa si intende per "Ritardo nell'assistenza alla Infrastruttura" che ha un tempo di intervento di 1 ora dalla richiesta.

Nel caso di un fault hw e conseguente sostituzione di una componente hw, si chiede quale sia lo SLA di riferimento per il tempo di intervento e ripristino del servizio (tipicamente tali SLA hanno un tempo minimo di 4 ore).

Si chiede se il soddisfacimento dei livelli di servizio indicati è da intendersi nel normale orario di lavoro diurno, ossia durante l'orario di lavoro delle figure professionali (sistemisti) preposte al supporto della infrastruttura.

Risposta:

L'intervento, ovvero la presenza di un tecnico del fornitore in caso di guasto grave della fornitura va garantita entro un'ora in qualsiasi condizione (orario di servizio o reperibilità). Il ripristino dovrà avvenire con gli SLA previsti nel Capitolato.

- 31) Nell'ambito del servizio di Manutenzione HW e SW di base è richiesto, tra gli altri, di "gestire la manutenzione delle apparecchiature, garantendo la riparazione o sostituzione delle parti hardware difettose, ovvero (...)". Si chiede di indicare l'elenco delle apparecchiature non più in garanzia che saranno oggetto del servizio. Inoltre, si chiede di specificare:



- in caso di apparecchiature in garanzia, se la riparazione o la sostituzione della parte difettosa siano a carico e a costo dell'offerente;
- in caso di apparecchiature non più in garanzia, se codesta Amministrazione renderà disponibili le parti di ricambio.

Risposta:

Gli apparati forniti dalla Corte che il contraente gestirà saranno tutti coperti da garanzia. Eventuali macchinari non in garanzia saranno a carico della Corte.

Quanto al software, in questa parte del Capitolato si afferma che al fornitore è richiesta una attività di intervento sui software per consentire il corretto funzionamento degli apparati ed evitare malfunzionamenti.

In altri termini, l'unica forma di assistenza e manutenzione che sarà interamente a carico del fornitore è quella relativa alle componenti hardware e software previste in fornitura nell'ambito del presente appalto (server, storage, VMware, ecc.), che dovranno essere garantite per tutta la durata contrattuale.

Per il materiale già in possesso della Corte (desktop, notebook, stampanti, ecc.), l'unico onere del fornitore è il monitoraggio del corretto funzionamento degli apparati e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti sia alla Corte che al fornitore della relativa assistenza (che sarà opportunamente comunicato all'inizio delle attività).

- 32) Quale tipo di supporto è previsto sulla connettività fino ad un massimo di 10Gb, rame o fibra?

Risposta:

Il collegamento è in fibra.

- 33) Quanta distanza c'è tra la sala server ed il Centro Stella? (mt di cavo approssimativi)

Risposta:

Il collegamento è già esistente, sono sufficienti le bretelle ottiche da 3 metri.

- 34) Che tipo di connessione, rame/fibra e velocità, c'è tra Quirinale e XXIV maggio?

Risposta:

Collegamento in fibra a 1 Gbps.

- 35) Sulle 4 persone di presidio è possibile utilizzare la modalità "distacco"?

Risposta:

Il riscontro al quesito è negativo, cioè non è possibile fare ricorso a questa modalità per il servizio di presidio che ha una rilevanza fondamentale nell'appalto.

- 36) Nell'allegato "g" si fa riferimento ad un documento di assessment, si chiede cortesemente la possibilità di riceverlo.

Risposta:

Si è provveduto ad inoltrare il documento richiesto. Si evidenzia che si tratta di un documento riservato che per nessun motivo deve essere divulgato. Il suo rilascio è strettamente connesso con la formulazione dell'offerta e ogni altro diverso utilizzo è severamente vietato.

- 37) Per quanto riguarda lo storage primario, ed in particolare per i dischi SSD, è possibile formulare una proposta che preveda un numero maggiore di dischi con capacità 1.6 TB di tipologia write-intensive per meglio soddisfare i requisiti di tipo enterprise o workload di futuro inserimento?

Per quanto riguarda lo storage primario, ed in particolare per i dischi rotazionali SAS 10K, è possibile formulare una proposta che preveda un numero maggiore di dischi da 1,8 TB tali da soddisfare la capacità richiesta e aumentare la resilienza e le performance?

Risposta:

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti, a condizione che la dimensione complessiva dello storage proposto non sia inferiore a quanto richiesto.

- 38) Si fa riferimento al seguente capitolo a pag. 16: "Si rappresenta, altresì, che la Corte dispone delle licenze per i sistemi DNA Center, Stealthwatch e Ise: le stesse dovranno essere gestite dal fornitore".



al fine di monitorare tutti gli aspetti di sicurezza della rete LAN di Corte, così come le possibili minacce esterne, integrando le loro funzioni con Cisco Umbrella di cui al paragrafo precedente. Anche tali prodotti andranno configurati secondo le indicazioni della Corte. Resta fermo, infine, che la gestione e l'eventuale rinnovo di tutte le relative licenze (i.e. di concessione e gestione) sono a cura e a carico del Fornitore". Per poter richiedere una quotazione corretta al nostro fornitore sulle licenze Cisco ci occorre il numero del contratto in essere in scadenza 2022.

Risposta:

Si può fare riferimento ai seguenti numeri di contratti (tutti in scadenza nel 2022), ribadendo che il licencing è complesso e potrebbe necessitare di assestamenti anche in corso d'opera:

1. 202648926;
2. 202648864;
3. 202648587;
4. 202648577.

